

COMUNE DI PONTERANICA
(Provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE AD AVVOCATI ESTERNI**

*Approvato con deliberazione di Giunta comunale n.117 del 02.11.2021
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n.124 del 30/11/2021
Modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 63 del 21/05/2024.*

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Ponteranica degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di rappresentanza legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola controversia, sia di fronte alle Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza, che di fronte alle forme alternative di giustizia.

Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali salvo che siano richieste in preparazione di un procedimento di patrocinio legale.

Art. 2 - Istituzione Albo degli Avvocati dell'Ente

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni viene istituito apposito "Albo degli Avvocati dell'Ente" aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinnanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari generali, secondo le modalità di seguito descritte.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A – Contenzioso amministrativo:
Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e al Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
- Sezione B – Contenzioso civile:
Assistenza e patrocinio di fronte al Giudice di pace, di fronte al Tribunale - sezione civile - Corte di Appello - Cassazione Civile ed inoltre assistenza e patrocinio in tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) ed in negoziazione assistita.
- Sezione C – Contenzioso di lavoro:
Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale - sezione lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile sez. Lavoro.
- Sezione D – Contenzioso penale:
Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale - sezione penale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.
- Sezione E – Contenzioso tributario:
Assistenza e patrocinio di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, alla Commissione Tributaria Regionale ed alla Corte di Cassazione sez. tributaria.

Ciascun professionista non può essere iscritto a più di tre sezioni.

L'iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

L'istituzione dell'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione per 30 (trenta) giorni, a cura del Responsabile del Settore Affari generali, di un Avviso per la Formazione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente e sarà comunicata ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Brescia, con richiesta di pubblicazione sui siti degli ordini.

I nominativi dei professionisti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo in ordine alfabetico.

L'iscrizione nell'Albo non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, ovvero, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

Art. 3 - Patrocinio di dipendenti ed Amministratori

L'Albo potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di dipendenti e/o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio.

Nel caso di scelta del professionista tra gli iscritti all'Albo - impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione – questa costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

Art. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli Avvocati dell'Ente

Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- possesso di polizza RC professionale obbligatoria con massimale assicurato non inferiore a € 250.000,00.

Non possono essere iscritti all'Albo coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Ponteranica.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.

Art. 5 - Iscrizione all'Albo

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista, con l'indicazione delle sezioni (max 3) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum vitae*.

L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 smi, in ordine ai seguenti stati:
- l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa data;
 - l'assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - n. codice fiscale e n. partita IVA;
 - l'assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
 - possesso di polizza assicurativa RC professionale con massimale assicurato non inferiore a € 250.000,00;
- b) *curriculum vitae* comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione;
- c) dichiarazione di impegno a non avere in corso e di non accettare l'incarico per la rappresentanza e la difesa o altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ponteranica o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice di comportamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 18.02.2014 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 65 in data 07.05.2019 e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- e) documento di identità in corso di validità.

L'iscrizione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. Il Comune ha la facoltà di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell'iscrizione.

Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro. Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

La richiesta di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno. Il professionista sarà iscritto all'Albo non appena conclusa l'istruttoria per l'iscrizione. Il professionista resta iscritto all'Albo fino a quando non chiede la revoca o viene cancellato d'ufficio nei casi di cui all'art. 9

Art. 6 - Affidamento degli incarichi agli iscritti all'Albo

La decisione in ordine all'azione o alla resistenza in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale, con il parere del Responsabile del Settore Affari generali, e previa acquisizione di relazione scritta formulata dal Responsabile del Settore competente per la materia oggetto della controversia.

La Giunta comunale ha la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.

Con determinazione del Responsabile del Settore Affari generali, viene individuato il professionista cui affidare il patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La selezione è svolta nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno 3 (tre) avvocati iscritti nella sezione dell'Albo specifica per la materia della controversia scegliendo i nominativi nel rispetto dei seguenti principi:

- specializzazioni ed esperienze;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- compenso professionale richiesto.

Ai fini della determinazione del compenso il professionista dovrà fare riferimento alle tariffe approvate con D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i.

È possibile procedere all'affidamento diretto ad un professionista iscritto all'albo, senza valutazione comparativa, solo in presenza di specifiche ragioni che devono essere espressamente illustrate nella determinazione a contrarre, quali a titolo esemplificativo:

- a) nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa di cui al comma 1 del presente articolo;
- b) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- c) nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum*, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.

È possibile affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'elenco solo nei seguenti casi, previa adeguata motivazione:

- a) quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
- b) nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
- c) nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico;
- d) in caso di assenza di professionisti iscritti nella sezione richiesta.

Nel caso in cui la sentenza che definisce il giudizio condanni le controparti a rifondere al Comune spese legali di importo superiore a quello massimo convenuto, tale differenza rimarrà di competenza del Comune.

Al momento dell'accettazione dell'incarico l'Avvocato rilascerà apposita dichiarazione di non accettazione di incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento approvato dall'Ente con delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 18.02.2014 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 65 in data 07.05.2019, la cui inosservanza è causa di risoluzione.

Art. 7 - Condizioni per il conferimento dell'incarico di patrocinio dell'Ente

Il disciplinare di incarico, sottoscritto dal Responsabile del Settore Affari generali e dal professionista dovrà espressamente contenere i seguenti dati:

- a) l'oggetto specifico e l'indicazione del valore della causa, se di valore indeterminato il legale dovrà indicare le dovute motivazioni
- b) il compenso professionale, determinato al di sotto dei minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al DM n. 55/2014, con gli importi dettagliati per i vari stadi della controversia;

- c) l'obbligo del Comune di fornire tempestivamente gli atti, i documenti e le informazioni utili al professionista per lo svolgimento dell'incarico;
- d) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, del codice di comportamento dell'Ente, nonché del presente Regolamento, allegati a quest'ultimo ed il codice di comportamento all'atto di incarico;
- e) l'obbligo del professionista incaricato di tenere aggiornato per iscritto l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito o prodotto dalla controparte, nonché i provvedimenti giurisdizionali;
- f) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico, del codice di comportamento dell'ente, del patto di integrità dell'ente, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 21.01.2020, nonché del presente regolamento;
- g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- h) dati relativi alla polizza assicurativa;
- i) le modalità di liquidazione del compenso professionale;
- j) impegno dell'avvocato a formalizzare alla controparte la richiesta di pagamento delle spese liquidate dal giudice.

Art. 8 - Disposizioni organizzative

Gli uffici sono tenuti a fornire al Settore Affari generali, nei tempi da esso indicati, tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per la valutazione di una costituzione in giudizio dell'Ente.

Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento, da parte dell'avvocato patrocinatore, dei compiti di difesa dell'Ente.

Art. 9 - Cancellazione dall'elenco

È disposta la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Ente dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo aver vinto la selezione;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dalla stazione appaltante.

Art. 10 - Pubblicità

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati in formato aperto, a cura del Responsabile del Settore competente in materia di Affari Legali, sul sito istituzionale www.comune.ponteranica.bg.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013

I dati personali comunicati dagli avvocati interessati all'iscrizione all'Albo ed al conferimento degli incarichi legali, saranno raccolti e trattati da parte del Servizio Segreteria e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità appena sopra indicate, secondo le disposizioni di legge in materia di tutela dei dati personali (d. lgs 196/2003 e Regolamento 2016/679/UE).

Art. 11- Rinvio al Codice di deontologia forense

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Art. 12 - Disposizioni transitorie

Nelle more dell'istituzione dell'Albo degli Avvocati dell'Ente, il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Art. 13 - Disposizioni finali di efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.